

## **DECRETO 1 aprile 2008**

### **Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali. (GU n. 104 del 5-5-2008)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della  
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  
fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE  
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del  
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni  
Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei  
relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di  
emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del  
1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il  
31 dicembre 2012;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo  
di Kyoto;

Vista la Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione  
delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione  
delle emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4,  
stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche  
agricole, alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto «Registro  
Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali» al fine di  
certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da  
attivit  di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione  
forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;

Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato  
«Report on the determination of Italy's assigned amount under Article  
7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra  
le attivita' addizionali previste dall'art. 3.4 del Protocollo di  
Kyoto, e che le attivita' dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la  
cui contabilizzazione e' obbligatoria sono l'afforestazione, la  
riforestazione e la deforestazione;

Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 MtCO<sub>2</sub>/anno il  
potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attivita' di  
afforestazione, riforestazione e deforestazione;

Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti  
del Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO<sub>2</sub>/anno  
il limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attivit  di  
gestione forestale;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito presso la direzione generale competente del  
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il  
Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro).

2. Il Registro e' parte integrante del «Sistema nazionale per la

realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra».

#### Art. 2.

1. Il Registro ha il compito di quantificare nella contabilita' del Protocollo di Kyoto, in conformita' con le decisioni adottate dagli organismi della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed in accordo con le Linee-Guida delle Buone Pratiche (GPG-LULUCF) fornite dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, (IPCC) ed ogni loro ulteriore elaborazione, il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attivita' di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry).

2. Per il primo periodo d'impegno (2008-2012) le attivita' LULUCF da quantificare nella contabilita' del Protocollo di Kyoto sono l'afforestazione, la riforestazione, la deforestazione e la gestione forestale.

#### Art. 3.

1. Il Registro e' costituito dai seguenti strumenti:

a) Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI), che identifica e quantifica le aree soggette ad uso forestale predominante in una serie temporale, compresa tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2012, che garantisca di discernere le aree in cui l'uso forestale e' divenuto predominante dopo il 31 dicembre 1989 e le aree in cui l'uso forestale non e' piu' predominante dal 1° gennaio 1990;

b) Inventario dei Stock di Carbonio d'Italia (ISCI), che quantifica gli stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;

c) Censimento degli Incendi Forestali d'Italia (CIFI), che identifica e quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree identificate da IUTI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012;

d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF), che quantifica le emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH<sub>4</sub> ed N<sub>2</sub>O) dalle aree identificate da CIFI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012.

2. L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC), strumento permanente di monitoraggio delle foreste, e' parte integrante del Registro ed in particolare fornisce i dati per IUTI ed ISCI. La sua ripetizione, entro il 2013, garantirà la piena operativita' del Registro e delle operazioni di contabilita'.

#### Art. 4.

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonche' delle attivita' di archiviazione ed implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono

esercitate dalla competente Direzione generale, la quale e' altresì responsabile dell'approvazione dei dati prodotti dal Registro, nonché della loro trasmissione agli organismi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Il Ministero potrà avvalersi, per l'espletamento di attività aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle suddette attribuzioni, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), i cui compiti, a tale fine, verranno individuati mediante separati protocolli d'intesa stipulati fra i Ministeri stessi ed i predetti Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali.

3. Lo svolgimento dei compiti demandati, secondo quanto indicato al precedente comma 2, all'A.P.A.T., al C.F.S., si svolgerà sotto la vigilanza della competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale e' conseguentemente rimesso l'esercizio delle conseguenti attribuzioni, nonché la verifica della correttezza dell'operato dei suddetti Enti.

4. La competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a definire la struttura organizzativa deputata all'esercizio del Registro. A tale fine, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - in ragione dei compiti ai medesimi rimessi - possono sottoporre le relative proposte all'attenzione della predetta Direzione, la quale procede alla conclusiva approvazione della configurazione organizzativa e funzionale della struttura stessa.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali contribuisce alla realizzazione e gestione del registro attraverso le attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato.

#### Art. 5.

1. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (A.P.A.T.) e il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) nell'ambito dei compiti ad essi rispettivamente rimessi per effetto dei protocolli di intesa di cui al comma 2 del precedente art. 4, trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008, una relazione recante i necessari elementi conoscitivi e di valutazione preordinati alla predisposizione ed approvazione:

del consuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto;

e del preventivo delle attività per l'anno successivo, corredato dal relativo piano finanziario.

2. L'approvazione degli strumenti consuntivo e preventivo indicati al precedente comma 1 e' rimessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa verifica:

della congruita' e rispondenza della relazione di consuntivo rispetto alle indicazioni formulate nella presupposta relazione di preventivo riguardante il medesimo periodo;

e della compatibilita' delle indicazioni contenute nel preventivo delle attività per l'anno successivo rispetto alla definizione

annuale delle esigenze finanziarie necessarie alla gestione del Registro operata dallo stesso Ministero, al quale spetta provvedere alla copertura delle stesse.

Art. 6.

La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare potrà istituire un Comitato di Consultazione Scientifica (CCS) del Registro con funzioni di indirizzo, composto da esperti afferenti ai diversi Istituti di Ricerca, Università e Organi dello Stato competenti (istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dello Stato).

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare  
Pecoraro Scanio

Il Ministro per le politiche agricole  
alimentari e forestali  
De Castro